



Comune di Idro

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria

Via San Michele, 81 25074 Idro - tel. 036583136 fax. 0365823035 - e-mail
segreteria@comune.idro.bs.it

Prot. N. 1629 del 30 marzo 2007

ENEL PRODUZIONI SPA

Via Grazzine n°29

25100 BRESCIA

Fax. 030/5222038

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Coordinamento di Brescia

Via Donatello 202

Brescia

Fax. 030/2305838

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Comando Regione Lombardia

Via Vitruvio 43

20124 Milano (fax 02/6694418)

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Ufficio di Idro

Sig. Olivo Faccini

25074 IDRO

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

Via G. Reverberi 2

25078 - Nozza di Vestone (BS)

Fax. 0365/820469

REGIONE LOMBARDIA

Giunta Regionale

Direzione Generale

Reti e Servizi di pubblica utilità

Via Pola n°14

20124 Milano

Fax. 02/67654874

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Via Cristoforo Colombo n°44

00147 ROMA

Fax. 06/57224110

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Ambiente, U.O.S Vincoli Ambientali

Via Milano n°13,

25126 BRESCIA

Fax. 030/3770361

OGGETTO: ordinanza all'ENEL Produzione spa di non asportare, togliere o rimuovere neppure in parte il materiale ghiaioso, roccioso e litoideo temporaneamente depositato ed ammassato in modo da formare uno sbarramento tra il canale in cui è in corso l'esecuzione dei lavori in argomento ed il lago d'Idro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sono in corso di esecuzione i lavori consistenti in *opere civili per l'installazione di griglie con strigliatore automatico sull'opera di presa dal lago d'Idro* come da DIA a' sensi degli articoli 22 e 23 del D. p.R. n. 380 del 2001 pervenuta al comune di Idro il 24 novembre 2005 al protocollo n. 6005 a firma dell'ing. Calvi Claudio per conto della ditta ENEL – GEM – unità di Business Brescia con sede in Brescia via Grazzine n. 29 (progettista e direttore dei lavori ing. Fabio Toffolo con studio c/o ENEL – GEM – ICI in via Torino, 14 a Venezia – Mestre iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Venezia al n. 1581).

Atteso che, a quel che consta dall'analisi dei documenti in atti relativi ai lavori in argomento, i provvedimenti autorizzatori, tra cui il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia Direzione Generale Programmazione Integrata Sede Territoriale di Brescia Struttura Sviluppo del territorio via Dalmazia n° 24, a firma dell'ing. Carlo Giacomelli (protocollo ENEL UB Bergamo del 4 ottobre 2006), non riguardano il materiale ghiaioso, i pietriti e simili sedimentati all'ingresso del canale ENEL per consentire l'esecuzione delle opere.

Visto:

- l'art. 76 II° comma del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 a mente del quale *“L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”*.
- L'art. 77 III° comma del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 a mente del quale *“(…)entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di “sufficiente” di cui all'allegato 1 della parte terza del presente decreto.*

Considerato che la VIA ha per finalità di identificare e valutare gli effetti diretti ed indiretti che un determinato progetto pubblico o privato è suscettibile di produrre – in termini positivi o negativi – sull'ambiente nel lungo e nel breve periodo.

Atteso che:

- A prescindere dall'entrata in vigore delle norme in materia di VIA contenute nel Codice dell'ambiente D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 artt. 23, 32 e 38 Allegati III e IV, che dettano, per la prima volta a livello di ordinamento statale, una disciplina organica della procedura di valutazione di impatto ambientale, qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull'ambiente è sottoposto a V.I.A. ancorchè non incluso negli allegati I e II alla direttiva 337/1985 a mente degli articoli 2 e 4 della Direttiva medesima e segnatamente dell'art. 2 n. 1(vedi sul punto Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza 22 novembre 2006 n. 6836).
- A mente dell'art. 4 della direttiva 337/1985 gli Stati membri sono obbligati a prevedere la v.i.a. per i progetti di cui all'allegato I.

- A' sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996 sono assoggettati a v.i.a. i progetti di cui all'allegato II alla direttiva 337/1985 (che diventa allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996).
- Se si tratta di progetti che ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (art. 1 comma 6).

Atteso che le opere in argomento debbono sottostare, per quel che concerne le modalità di esecuzione, all'obbligo in ogni caso di **garantire il "MINIMO VITALE**, una volta ultimate le medesime, non prelevando dal lago acqua in quantità tale da non consentire in ogni caso il deflusso delle acque nel letto naturale del fiume Chiese e che tanto è foriero di produrre un grave danno e disastro ambientale.

Vista la nota 7 febbraio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che in termini inequivocabili invita le autorità destinatarie della missiva "ad **assicurare il deflusso minimo vitale** del fiume Chiese attraverso lo sfioro, seppure minimo, delle portate effluenti dal lago e, comunque, ad impedire la riduzione del livello del lago al di sotto del limite di 367,50 metri".

Richiamata la nota di questo comune del 26 febbraio 2007 prot. N. 1061 di segnalazione, ai diversi enti coinvolti, del **rischio di danno ambientale** nel lago d'Idro e sottostante fiume Chiese nel tratto compreso tra la traversa di sbarramento ed il comune di Vobarno.

Atteso che il comune di Idro , in relazione a quanto previsto dagli articoli 14 e 14-ter e 14 - quater della legge n. 241/1990 nel testo come da ultimo modificato con legge n. 15/2005, nel far seguito a precedente convocazione di conferenza di servizi preliminare di cui alla nota in data 7 marzo 2007 che ha avuto luogo presso la sede municipale di Idro, sala consiliare, il giorno di venerdì 16 marzo 2007 alle ore 15,00 ha indetto per il giorno di venerdì 27 aprile 2007 una conferenza di servizi decisoria in ordine alla **realizzazione dell'opera: di sbarramento fisso a quota m. 367,50 – 368,00 s.l.m. nell'opera di presa del lago, progetto delle opere civili per l'installazione di griglie e strigiliatore automatico in corso di realizzazione da parte dell'ENEL produzione s.p.a. in comune di Idro (BS).**

Vista la nota della Comunità Montana della Valle Sabbia a data 19 febbraio 2007 prot. N. 1996 nella quale è detto, tra l'altro, che "*Il rapporto con gli ecosistemi è un aspetto fondamentale da tenere presente non solo nella progettazione di un novo impianto idroelettrico, ma anche, come in questo caso, nella predisposizione di nuovi interventi manutentori o modificatori delle opere esterne degli impianti di derivazione*".

Visto:

- l'art. 144 II° comma (*Tutela e uso delle risorse idriche* del Codice dell'ambiente D. L.vo n. 152/2006) a mente del quale "*Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata e utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i **diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale***".
- L'art. 144 IV° comma del D. lgs. medesimo a mente del quale "*gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed **a condizione che non ne pregiudichino la qualità***".

- L'art. 96 III° comma del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) a mente del quale l'articolo 12 - bis del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 è sostituito dal seguente: "*Articolo 12bis.1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:*
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato".
b) È garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico.

Visto:

- L'art. 95 IV° comma del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) a mente del quale "(...)tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici(...)".
- L'art. 91 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che al I° comma lettera e) individua come area sensibile il lago d'Idro.
- L'art. 85 del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 a mente del quale le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 (che al I° comma lettera bis parla di laghi naturali) si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2 alla terza parte del decreto. Se dai campionamenti (II° comma) risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella predetta Tabella, le autorità competenti al controllo accertano se l'osservanza sia dovuta, tra l'altro, a eccessivi prelievi.

Atteso soprattutto che, a prescindere dal poderoso carteggio agli atti che testimonia lo sforzo profuso dal Comune di Idro, a tutela dei propri cittadini e del proprio territorio che ha diritto a non vedersi scippato del bene primario costituito dal mantenimento dello specchio lacustre in condizioni "decenti", l'ENEL spa ha sin qui dato mostra di salvaguardare soltanto i propri interessi cagionando di fatto un grave e prolungato danno all'ambiente perché resta il fatto che, infischiosene bellamente di tutto lo "sdottoreggiare" che sin qui si è fatto in tema di mantenimento del deflusso minimo vitale, in realtà l'ENEL continua a prelevare un quantitativo d'acqua tale da prosciugare un buon tratto di terra un tempo occupata dalle acque con fenomeni anomali indotti da tale ritiro delle acque dell'Eridio e prosciugazione delle ripe e del litorale "naturale" e con gravi danni all'ambiente del lago la cui morfologia subisce una grave alterazione da tale prelievo smodato di acqua.

Considerando che la popolazione locale va reclamando a gran voce l'impellenza di intervenire nell'immediato con l'adozione di provvedimenti atti a scongiurare il ripristinarsi della situazione quo ante gravemente nociva all'ambiente ed agli interessi socio economici della zona.

Atteso in particolare che la rimozione del materiale litoide, ghiaioso e terroso accumulato all'ingresso del canale ENEL a confine con il bacino del lago minaccia di produrre gravi danni ambientali all'ecosistema del lago minandone vieppiù la capacità di riproduzione e con conseguenze dirette ed indirette nocive e nefaste sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sul paesaggio e sull'interazione di detti fattori in quanto il prelievo dell'acqua nel quantitativo "solito" condurrà nel breve periodo a non garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale come avvenuto in un recente passato.

Tanto premesso e constatato, con i poteri che gli competono in virtù dell'art. 107 III° comma lettere g) ed h) del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di ordinanze e diffide.

INGIUNGE ED ORDINA

alla ditta ENEL Produzione SPA U.B.I. di Bergamo con sede sussidiaria in Brescia, via
Grazzine, 29 di

non togliere, non asportare e non rimuovere

il materiale ghiaioso, ciottoloso litoide e terroso depositato tra il canale in cui è in corso l'esecuzione dei lavori in argomento ed il lago d'Idro (gergalmente detto "tura") allo scopo di contenere e trattenere le acque del lago nel corso dell'esecuzione dei lavori in premessa citati, sino a nuova comunicazione da parte del Comune a seguito della conclusione e esito della conferenza di servizi indetta allo scopo di esaminare ed approvare l'opera in premessa citata consistente in uno sbarramento fisso a quota m. 367,50 - 368,00 s.l.m. nell'opera di presa del lago, progetto delle opere civili per l'installazione di griglie e strigliatore automatico in corso di realizzazione da parte dell'ENEL Produzione s.p.a. in comune di Idro (BS).

Copia della presente viene trasmessa agli enti in indirizzo citati con preghiera, in particolare al Corpo Forestale dello Stato Comando Generale Lombardia, alla Comunità Montana della Valle Sabbia, alla Regione Lombardia Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ed al Ministero dell'Ambiente, di vigilare a che alla presente venga data puntuale osservanza.

Copia della presente viene altresì trasmessa:

- alla provincia di Brescia con preghiera di voler emettere in proposito ordinanza immediata, a mente dell'art. 244 II° comma D. lgs. aprile 2006 n. 152, avverso l'ENEL in qualità di responsabile del potenziale fenomeno di grave danno ambientale e contaminazione delle acque del lago che verrebbero a prodursi in mancanza di adeguate opere atte a contenere il quantitativo di acqua prelevata e misure di prevenzione ed iniziative per contrastare una minaccia imminente per l'ambiente.
- Alla Regione Lombardia in qualità di amministrazione competente, a mente dell'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 nel testo come sostituito dall'art. 96 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 IV° comma, a disporre la decadenza e quindi l'immediata cessazione della concessione abusiva in corso da parte dell'ENEL che pregiudica il mantenimento ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il lago d'Idro classificato come "area sensibile" a' sensi dell' art. 91 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che al I° comma lettera e), impedisce che sia garantito il minimo deflusso vitale a' sensi dell'art. 12bis del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 nel testo come sostituito dal III° comma dell'art. 96 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e l'equilibrio del bilancio idrico, oltre alla comminatoria delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contemplate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Lorenzi


La presente viene inviata per conoscenza:

REGIONE LOMBARDIA

Sede territoriale di Brescia

Via Dalmazia n. 94

25125 BRESCIA

REGISTRO ITALIANO DIGHE

Via Cordusio,4
20123 Milano

ARPA

Via Cantore n°20,
25100 BRESCIA

SOPRINTENDENZA

PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

Via G.Calini n°26
25121 BRESCIA

CONSORZIO DEI COMUNI

della sponda bresciana del Lago di Garda e del Lao di Idro
c/o Comune di Salo'

Via L.L. Zanardelli n°5
25087 SALO'

PROVINCIA DI TRENTO

Via Romagnoli n°9
38100 TRENTO

COMMISSARIO REGOLATORE

Ing. Ettore Fanfani
Via Nino dall'Oro n°4
26900 LODI

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO'

Via Garibaldi n°75
43100 PARMA

PREFETTO DI BRESCIA

P.zza Paolo VI
25121 BRESCIA

Al Sindaco

del Comune di Anfo
25070 ANFO (BS)

Al Sindaco

del Comune di Bagolino
25072 BAGOLINO (BS)

Al Sindaco

del Comune di Bondone
BONDONE (TN)

Coordinamento

delle Pro Loco del Lago di IDRO

Via Tito Speri n°29/a
25070 Ponte Caffaro (BS)

AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA

Sig. Giuseppe Nabaffa
Via Vantone n°40
25074 IDRO

AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA

Sig. Cristiano Fanoni
Via Vantone n°43
25074 IDRO